



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
CRISTIANO VALLE	Consigliere
STEFANIA TASSONE	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere-Rel.

Oggetto:

Responsabilità civile generale
Ud.15/04/2024
CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16752/2021 R.G. proposto da:
RAFFAELE, elettivamente domiciliato in

-ricorrente-

contro

PANORAMA SRL, in persona del Legale rappresentante p.t.,

;

-controricorrente-

nonché contro

QBE INSURANCE (EUROPE) LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L'ITALIA, in persona del Claims Manager e legale rappresentante



p.t., MASSIMILIANO GIANELLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA, 72, presso lo studio dell'avvocato PIERO VOLPE (VLP-PRI76A27G878T), rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO M. DANESI DE LUCA (DNSFNC68P24G482U);

-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 569/2021 depositata il 13/04/2021, notificata il 14/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Raffaele conveniva dinanzi al Tribunale di Pescara la società Panorama S.r.l., chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito in data 6 dicembre 2015, allorché, intento a scendere con uno *snowboard* la pista dell'impianto Panorama Park, si imbatteva in alcune lastre di ghiaccio presenti sul tracciato sciistico, perdeva il controllo e cadeva rovinosamente.

La convenuta chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio, allo scopo di esserne manlevata, la QBE Insurance LTD., con la quale aveva stipulato una polizza di responsabilità civile verso terzi

Il Tribunale, con la sentenza n. 1045/2018, rigettava la domanda dell'attore e lo condannava al pagamento delle spese di lite.

La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza n. 569/2021, depositata il 13/04/2021 e notificata il 14/04/2021, ha rigettato il gravame proposto da Raffaele ed ha confermato la pronuncia di prime cure.

Segnatamente, il giudice *quo* ha rilevato, oltre ad una certa confusione quanto alla qualificazione del titolo di responsabilità invocato dall'appellante, che tutti i motivi di appello sostanzialmente lamentavano l'errata ricostruzione dei fatti di causa, asseritamente cagionata da una erronea o mancata valutazione delle prove raccolte che aveva portato ad un'altrettanto erronea applicazione delle



norme di diritto citate; ha poi sottolineato che, comunque, per invocare la responsabilità della convenuta, tanto per violazione dell'art. 1218 o dell'art. 1681 cod.civ. quanto per violazione dell'art. 2051 cod.civ., sarebbe stato necessario provare il nesso di causa tra la cosa e l'evento di danno.

Detta prova non era, invece, stata fornita dall'appellante, il quale ai soccorritori non solo aveva riferito che la responsabilità dell'incidente occorsogli era sua, ma aveva anche dichiarato che non erano presenti testimoni al momento del fatto. Il che era in netta contraddizione con quanto dichiarato dal suo amico/testimone, il quale aveva sostenuto, invece, di avere assistito all'incidente e ne aveva descritto una ben differente dinamica.

L'incertezza in ordine al nesso di causa ridonda negativamente a carico del danneggiato – ha affermato il giudice *a quo* -imponendo il rigetto della domanda risarcitoria.

Con un *obiter dictum* – “per mera completezza” - la Corte d'appello ha aggiunto, evocando la giurisprudenza di questa Corte, che la presenza di ghiaccio durante il periodo invernale non è un fenomeno anomalo e che il pericolo da esso creato avrebbe richiesto una maggiore avvedutezza comportamentale da parte del danneggiato.

Raffaele ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sei motivi.

Resistono con separati controricorsi QBE Insurance e Panorama S.r.l.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis* 1 cod.proc.civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'omessa ed errata pronuncia “sui motivi di appello aventi ad oggetto il vizio della mancata statuizione da parte del giudice di primo grado sulla domanda di condanna, motivazione apparente e violazione



dell'articolo 112cod.proc.civ., violazione rilevante in combinato disposto con l'art. 360 (*error in procedendo*) n. 4 (*error in iudicando*) e n. 3 cod.proc.civ.".

Sostiene che la sentenza d'appello presenta evidenti contraddizioni argomentative che non consentono di individuare né il ragionamento giuridico seguito né gli elementi di fatto posti a sostegno della statuizione reiettiva; a suo giudizio, la Corte d'appello non avrebbe: i) chiarito la natura del danno; ii) inquadrato giuridicamente la sua fonte; iii) spiegato perché, nonostante la presenza di un atto pubblico e l'escussione del teste, ha ritenuto indimostrata la prova del nesso causale; iv) chiarito sulla scorta di quale prova liberatoria ha escluso la responsabilità dell'appellata.

Insiste sul fatto di aver soddisfatto il suo onere di provare i fatti, di avere solo prospettato "le possibili configurazioni giuridiche della richiesta", sostiene che la sentenza della Corte d'Appello contiene solo una sequenza di richiami giurisprudenziali esposti in modo casuale, mal connessi tra di loro e non pertinenti.

Mancherebbe, in aggiunta, la pronuncia sui motivi di appello, essendosi il giudice *a quo* limitato "a dire -in modo generico ed apodittico- che i capi impugnati sono riassumibili in un unico solo motivo", senza motivare le ragioni per le quali ha preferito una determinata prospettazione giuridica rispetto ad un'altra, soprattutto considerando che già con l'atto introduttivo del primo grado la richiesta risarcitoria era stata ricondotta alternativamente e subordinatamente sia nell'alveo della responsabilità contrattuale sia nell'alveo della responsabilità extracontrattuale.

Il motivo è nel suo complesso privo di pregio.

La motivazione della Corte d'appello – giusta o sbagliata che sia – c'è, è chiaramente espressa ed è supportata da riferimenti fattuali, normativi e giurisprudenziali.

Deve, dunque, escludersi che ricorra un vizio motivazionale che, peraltro, ove vi fosse stato, avrebbe dovuto emergere, secondo il



consolidato indirizzo di questa Corte, dalla sentenza in sé e per sé considerata e non dal confronto tra la stessa e altri atti o fatti (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 7053 e n. 7054), non potendosi accogliere una richiesta di verificare la sufficienza e la relazionalità motivazione in raffronto con le risultanze istruttorie o comunque con elementi estrinseci.

Va aggiunto che non risponde al vero che la Corte territoriale abbia omesso l'esame dei motivi di appello, sol perché li ha esaminati congiuntamente, dopo aver rilevato che tutti lamentavano l'erronea applicazione delle norme di diritto evocate, attribuita ad una non corretta valutazione delle emergenze istruttorie; motivi che comunque il ricorrente nemmeno riproduce allo scopo di far emergere il vizio di omessa pronuncia. Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod.proc.civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria e ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, *in primis*, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettate. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod.proc.civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di au-



tosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio *per relationem* agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro autonoma ricerca, ma solo a una verifica degli stessi (*ex multis* cfr. Cass. 05/08/2019, n. 20924).

2) Con il secondo motivo il ricorrente censura l'omessa ed errata pronuncia sui motivi di appello avente ad oggetto la esatta individuazione della norma applicabile al caso di specie, violazione rilevante in combinato disposto con l'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.

Premesso che avrebbe potuto invocare sia la "responsabilità del gestore di aree sciabili", ai sensi del contratto atipico di skipass, con applicabilità - quindi- della disposizione di cui all'art. 1218 cod.civ. che prevede l'onere del gestore di provare, per esimersi dalla responsabilità conseguente alla carente manutenzione od insicurezza delle piste, di essere stato oggettivamente impossibilitato ad adempiere o a prevenire infortuni a danno degli sciatori, per la presenza di una specifica causa impeditiva non riconducibile alla sua sfera di controllo - al netto della invocabilità dell'art. 1681 cod.civ. che determina una inversione dell'onere della prova a favore della vittima dell'incidente-sia la responsabilità *ex art. 2051* cod.civ.. che consente al danneggiato di provare solo che i danni a lui derivati siano la diretta conseguenza della cosa "custodita", restando in capo al custode l'onere di provare il c.d. caso fortuito per liberarsi da ogni responsabilità, il ricorrente osserva che, avendo pagato un biglietto per accedere alla pista, il cui costo era stato calcolato in proporzione ai servizi offerti ad agli standards di sicurezza previsti dalla legge, il gestore della pista era obbligato - contrattualmente- a garantire agli utenti una percorrenza della pista esente da pericoli e rispondente a determinati requisiti di qualità.



Detti obblighi – sostiene il ricorrente – sono posti a carico del gestore della pista anche dalla l. 24/12/2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) che, nel dettare (art. 1) le norme di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, si occupa anche di fissare i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili ed individua, agli artt. 3, 4, 5, comma 3, e agli artt. 6 e 7, le prescrizioni da osservare per la gestione in sicurezza delle aree sciabili[obbligo di: assicurare agli utenti che la pratica delle attività sportive e ricreative abbia luogo in condizioni di sicurezza; di proteggere gli utenti dagli ostacoli presenti lungo le piste, mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni delle situazioni di pericolo (art. 3, comma 1); di garantire il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso (art. 3, comma 2); di esporre i documenti relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla stessa legge, garantendone l'adeguata visibilità (art. 5, comma 3); di predisporre la segnaletica conformemente alle prescrizioni del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 (art. 6); di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree sciabili attrezzate, secondo quanto stabilito dalle regioni (art. 7, comma 1, legge 363/2003); di segnalare le cattive condizioni del fondo, di rimuovere i pericoli dallo stato del fondo ovvero di chiuderlo (art. 7, comma 2)].

Nel caso specifico, la pista era interessata da enormi lastre di ghiaccio, non presegnalate e non rimosse (come previsto dalla legge innanzi richiamata): fatto che sarebbe stato attestato non solo dal testimone oculare, ma anche dalla scheda della Croce Rossa intervenuta successivamente ai fatti ed allegata dalla controparte.

3) Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'omessa ed errata pronuncia sul motivo di appello avente ad oggetto l'onere della



prova con riferimento al nesso eziologico, ai sensi dell'art. 1218 cod.civ., dell'art. 2051 cod.civ., dell'art. 2697 cod.civ., nonché dell'art. 115cod.proc.civ. e 116cod.proc.civ., l'assenza della prova del caso fortuito da parte della società Panorama e della terza chiamata in causa, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.

La parte convenuta (come anche la terza chiamata in causa) non avrebbero fornito la prova liberatoria del caso fortuito e/o della forza maggiore, in quanto sarebbe stato acclarato che, nonostante la presenza di lastre di ghiaccio sulla pista da sci, la società Panorama S.p.A. non aveva adottato alcun provvedimento per evitare ogni conseguenza dannosa agli utenti della pista, in quanto - come provato dal teste e non specificamente contestato dalla convenuta e dalla terza chiamata ex art. 115cod.proc.civ.- era assente ogni segnaletica di avviso e di presegnalazione, così come era mancato qualsivoglia intervento di ripristino del manto nevoso. Per tale ragione il ricorrente ritiene illogica, contraddittoria e non supportata dal materiale probatorio l'affermazione del giudice del merito in ordine all'interruzione del nesso eziologico per caso fortuito e all'insussistenza della prova del nesso eziologico tra il danno fisico subito, la cosa e l'attività di custodia.

Anzi, il fatto che mancassero segnali di pericolo viene pacificamente ammesso dalla QBE Insurance Limited nella comparsa conclusionale, p. 4, 3° cpv., ove si legge: "A noi sembra, in tutta serenità, che l'avversa pretesa oltre che essere infondata sia anche temeraria, atteso che non è dato comprendere per quale motivo ed in base a quale norma la Panorama S.r.l. avrebbe dovuto avvisare l'attore della presenza di ghiaccio sulla pista da scii, essendo oltremodo evidente che su una pista da scii vi sia, in una giornata serena ma fredda come quella che ci occupa, ghiaccio sulle piste". Detta affermazione, al quale il ricorrente attribuisce contenuto confessorio, avrebbe dovuto indurre il giudice *a quo* ad accogliere la do-



manda, atteso che la Panorama S.r.l. aveva l'obbligo (previsto anche dalla legge) di adottare tutti i rimedi elencati in precedenza.

Di identico tenore era stata la difesa della Panorama S.r.l. che aveva segnalato che la presenza di ghiaccio sulla pista non costituiva alcun pericolo per gli sciatori, in quanto elemento di normalità.

Aggiunge il ricorrente che il caso fortuito, costituito dal fatto naturale o del terzo, deve risultare "oggettivamente imprevedibile ed inevitabile", secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata.

Se, poi, il giudice avesse ritenuto applicabile la responsabilità contrattuale, avrebbe dovuto ritenere non provata da parte della società Panorama l'impossibilità di adempiere per causa non imputabile.

4) Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ. in combinato disposto con gli artt. 99, 112, 113, 114, 115, 116 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 cod.civ. con riferimento all'atto pubblico ed alla documentazione prodotta.

Pur essendo emerso che la pista era ghiacciata, che presentava condizioni di pericolo che avrebbero dovuto indurre il gestore a vietarne l'accesso al pubblico o, quantomeno, a porre dei segnali che escludessero l'accesso in quelle parti dove le lastre di ghiaccio avrebbero potuto costituire maggiore pericolo per l'utenza, la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto carente di prova la sussistenza del nesso di derivazione causale tra la caduta e la cosa custodita. Per giunta, proprio dalla scheda della Croce Rossa emergeva che i danni fisici della vittima erano stati causati dalla caduta e, ai sensi dell'art. 2700 cod.civ., avrebbe dovuto esserle attribuita piena prova dei fatti annotati dal personale. Né il giudice *a quo* avrebbe fatto buon governo del disposto di cui all'art. 2729 cod.civ., perché non avrebbe valutato complessivamente tutti gli elementi indiziari, né accertato se essi erano concordanti e se la loro combinazione era in grado di fornire la prova del fatto richiesto.



5) Con il quinto motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo e discusso fra le parti (nel giudizio di primo e secondo grado) riguardante il valore probatorio dell'atto pubblico e delle scritture private con riferimento alla documentazione medica nonché circa la liquidazione e quantificazione del danno subito.

Il ricorrente ritiene che, avendo provato l'*andebeatur*, il giudice *a quo* avrebbe dovuto liquidargli il danno; invece, ha omesso di ammettere la CTU medico legale ed ha rigettato la domanda senza pronunciarsi sul *quantum*.

6) I motivi dal secondo al quinto non meritano accoglimento.

Innanzitutto, essi sono accomunati dalla mancata individuazione della *ratio decidendi* che ha portato la Corte d'appello a rigettare la domanda risarcitoria: *ratio decidendi* che è stata enunciata in maniera inequivoca al punto 1.4. della sentenza, là dove si legge che, indipendentemente dal titolo di responsabilità invocato dal danneggiato ed applicabile, era suo l'onere – rimasto insoddisfatto, perché la causa della caduta era rimasta ignota – di dimostrare il nesso eziologico tra la presenza della lastra di ghiaccio e l'evento dannoso.

La Corte d'appello non ha mai messo in dubbio che la pista fosse ghiacciata, che la presenza di ghiaccio non fosse segnalata, che il gestore della pista non avesse adottato alcuna misura atta a interdire l'accesso alla pista o ad una sua parte (§ 1.6.); il che rende del tutto inutile lo sforzo del ricorrente di denunciare il fatto che il giudice *a quo* non abbia accertato l'inadempimento degli obblighi imposti al titolare della pista da sci dalla legge, dal contratto o dal fatto di avere in custodia la pista.

Se la responsabilità della società Panorama fosse stata ricondotta all'art. 2051 cod.civ., evocando detta norma una responsabilità oggettiva, non avrebbe assunto rilievo la colpa del custode, occorrendo, per considerarlo responsabile a titolo risarcitorio, la prova del nesso di causa tra la cosa custodita e l'evento di danno.



Questa Corte è più volte intervenuta sulla questione.

In particolare, nell'anno 2018 questa Sezione ha ritenuto indispensabile un intervento nomofilattico in tema di responsabilità per cose in custodia, consapevole delle disomogeneità interpretative riscontrate nella giurisprudenza di merito e delle incertezze ermeneutiche emerse nella sua stessa giurisprudenza; il tutto in una materia particolarmente rilevante per gli aspetti giuridici, sociali ed economici, coinvolgenti soggetti sia privati che pubblici (Cass. nn. 2477-2483 dell'1/02/2018).

Nell'anno 2022 le Sezioni Unite, con la decisione n.20943del30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa sezione, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 cod.civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".

All'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), da ritenersi vincolante per la sezione semplice, ai sensi dell'art. 374 cod.proc.civ., le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire l'affermazione, per quanto di interesse in questa sede, di ulteriori, altrettanto generali principi, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022):

a) l'art. 2051 cod.civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché spetta al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;



b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod.civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.

Lo statuto della responsabilità del custode riposa su elementi di fatto individuati, dunque, tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 cod.civ., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'impredicabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).

È vero che l'irrilevanza della colpa del custode, quale criterio per risalire al responsabile, è condizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. natura oggettiva, ma essa fa giustizia di quei modelli di ragionamento che evocano la presunzione di colpa, la quale individua il fondamento della responsabilità pur sempre nel fatto dell'uomo - il custode - venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affinché la cosa non abbia a produrre danno a terzi (Cass. 20/05/1998, n. 5031), ma non anche della teoria del riconoscimento - altrettanto erroneo - di una presunzione di responsabilità in capo al custode, giustificata ritenendo che, se la cosa fosse stata ben governata e controllata, non avrebbe arrecato alcun danno, mentre se il danno si verifica (fatto noto) si presume che ciò sia avvenuto perché la cosa non è stata adeguatamente custodita (fatto ignoto); da tale presunzione di responsabilità - secondo tale, a sua volta non condivisibile ri-



costruzione della fattispecie - il custode si libererebbe dimostrando, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.

Ai fini che qui interessano è del tutto inutile che il danneggiato insista, dunque, sul fatto –considerato, come si è detto pacifico, dalla Corte d’appello–che fosse presente la lastra di ghiaccio e che il gestore della pista non l’avesse segnalata né avesse limitato l’accesso alla stessa. Ciò è irrilevante non essendo la responsabilità per cose in custodia (né una responsabilità soggettiva né) una responsabilità presunta; di qui anche l’inconferenza del richiamo alle presunzioni da parte dell’odierno ricorrente.

Deve ribadirsi che si può ben dire che il responsabile deve essere individuato in colui che ha creato il rischio o il pericolo o che non ha impedito il verificarsi del danno o situazioni assimilabili, ma muovendo dall’assunto (come condivisibilmente osservato in dottrina) che il soggetto non viene condannato al risarcimento del danno “perché il fatto che gli viene imputato significhi inottemperanza a un dovere di prevenzione bensì perché il danno si è verificato nei termini in cui la norma esige che si verifichi per il sorgere dell’obbligazione. Il rischio, la creazione di pericolo, in capo a colui che la norma eventualmente trasceglie tra coloro ai quali il costo del danno può essere riferito possono spiegare all’interprete la *ratio* della norma, ma non gli chiedono di scegliere, all’interno del ventaglio di teoria generale della responsabilità civile, tra prevenzione, riparazione, distribuzione del costo del danno, punizione, perché tale scelta è stata fatta dal legislatore”.

In sostanza, il riferimento al rischio, al pericolo, all’incapacità del custode di prevenire il danno serve solo per giudicare se si siano concretizzati gli elementi di fatto che integrano, dal punto di vista fenomenologico, il criterio di imputazione dell’obbligazione risarci-



toria, tenendo bene a mente, peraltro, che la cosa non ha un rilievo autonomo nella produzione del danno, ma lo assume solo perché custodita.

La decisione reiettiva è stata determinata dal difetto di prova del nesso di derivazione causale della caduta dalla presenza della lastra di ghiaccio: onere della prova che ricadeva sul danneggiato.

La Corte d'appello ha, pertanto, correttamente ritenuto che l'incertezza eziologica dell'evento di danno ricade negativamente sull'onerato: cfr. Cass. 18/07/2023, n. 20986.

L'operazione logica da compiersi, nella fattispecie per cui è causa, era quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa.

La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod.civ., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa.

Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree accessibili al pubblico e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.

In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti.

Nella specie, la mancata specifica allegazione e, a maggior ragione, la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'inciden-



te, è stata correttamente considerata dal giudice del merito decisa al fine di escludere che potesse ritenersi fornita dagli odierni ricorrenti la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.

6.1) Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi ove la responsabilità evocata fosse stata quella da inadempimento di un'obbligazione, trovante fonte nella legge o nel contratto atipico di skipass.

La previsione dell'art. 1218 cod.civ., difatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento.

Non deve trarre in inganno la giurisprudenza di questa Corte che, operando una distinzione tra (inadempimento di) prestazioni professionali e (inadempimento di) di altre obbligazioni, ritiene quanto a queste ultime assorbito il nesso di derivazione causale nell'inadempimento. Questa Corte ha precisato che, sebbene nesso di causa ed imputazione della responsabilità non siano teoricamente coincidenti, perché un conto è collegare la condotta all'evento di danno (causalità materiale) e l'evento di danno alle conseguenze pregiudizievoli (causalità giuridica), altro conto è il criterio di valore che collega un effetto giuridico ad una determinata condotta, rappresentato, nel campo della responsabilità contrattuale, dall'inadempimento, nel caso di responsabilità di cui all'art. 1218 cod.civ. l'inadempimento si sostanzia nel mancato soddisfacimento dell'interesse dedotto in obbligazione, sicché il giudizio di causalità materiale non è di norma distinguibile praticamente da quello relativo all'inadempimento. Il che comporta che a carico del creditore della prestazione gravi soltanto l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che "assorbe" (ma non elide, sul piano concettuale, poiché – diversamente opinando - non avrebbe



alcun senso la norma di cui all'art. 1227, 1° e 2° comma **cod.civ.**) la causalità materiale deve essere solo allegato. Nel caso di prestazioni professionali, invece, ove l'interesse dedotto in obbligazione assume carattere strumentale rispetto all'interesse del creditore, causalità ed imputazione tornano a distinguersi. L'inadempimento è rappresentato dalla violazione delle *leges artis*, ma questo non significa automaticamente lesione dell'interesse presupposto, il quale potrebbe restare insoddisfatto per cause autonome rispetto all'inadempimento della prestazione professionale. Pertanto, al creditore della prestazione non basterà affatto allegare l'inadempimento della prestazione professionale, ma occorrerà anche che egli provi che l'inadempimento abbia provocato la lesione l'interesse presupposto. Ecco allora che la causalità materiale non è soltanto causa di esonero da responsabilità del debitore, ma anche elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità. Al creditore non basterà allegare l'inadempimento della prestazione professionale, ma egli sarà tenuto a dimostrare il nesso di causalità materiale (oltre al nesso di causalità giuridica tra l'evento e il danno). Soltanto a questo punto sorgono gli oneri probatori a carico del debitore, chiamato a provare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento è riconducibile ad una causa a lui non imputabile, ex art. 1218 cod.civ. (Cass. 11/11/2019, n. 28991 e successiva giurisprudenza conforme).

Ora, "l'assorbimento" di cui parla questa Corte e da cui il ragionamento fin qui condotto ha preso le mosse non significa che si possa predicare l'irrilevanza del nesso di causa nemmeno in punto di ricadute di carattere processuale – distribuzione dell'onere della prova -. L'assorbimento deve intendersi (non diversamente da quanto accade in altri ordinamenti a noi vicini, come quello tedesco, in seno al quale la giurisprudenza discorre di *Anscheinsbeweis* ossia di prova auto-evidente) come prova evidenziale dell'esistenza del nesso di causa, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma,



non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno.

Se così è, e quindi se di norma la causalità materiale è immanente all'inadempimento del contratto, si da ritenere che, allegando l'inadempimento, il creditore soddisfa gli oneri probatori posti a suo carico, ciò non significa né che il nesso di causa si dissolva in una imprevedibile dimensione di inesistenza, prima ancora che di irrilevanza (come non condivisibilmente sostenuto da quella parte di dottrina che, palesemente dimentica dell'esistenza, prima ancora che del significato, dell'art. 1227 cod.civ., ne liquida la portata pre-cettiva con qualche arguto illusionismo semantico), né che il creditore sia esonerato dall'onere di provarlo, ma solo che il fatto (socialmente tipico) di un evento dannoso verificatosi vale a giustificare l'assunzione in chiave presuntiva di tale nesso, con la conseguenza che grava sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o della relativa impossibilità per causa alla stessa non imputabile), rimanendo in ogni caso fermo il principio generale codificato dall'art. 2697 cod.civ. (Cass. 19/02/2024, n. 2114; Cass. 31/03/2021, n. 8849). Questi principi, proprio di recente, sono stati applicati con riferimento alle prestazioni di *facere* degli insegnanti in relazione alla sorveglianza degli alunni affidati alle loro cure; questa Corte ha statuito che "la descrizione di misure di vigilanza o di controllo dei comportamenti dei minori che appaiono di per sé tali – di regola e ove normalmente osservate – a garantire la minimizzazione dei rischi connessi alla verifica di conseguenze dannose o, quantomeno, delle conseguenze dannose maggiormente o più agevolmente prevedibili" costruiscono regole e "modelli di adempimento contrattuale (o, più in generale, di adempimento delle obbligazioni caratterizzate dalla descritta tipicità sociale) la cui prefigurazione vale a riflettersi, sul piano processuale,



da un lato, nella corrispondente tipicità sociale dei modelli di diligenza imposti dall'art. 1176, co. 1, c.c. ...e, dall'altro, nella più agevole individuabilità, da parte del giudice (in caso di contrasto tra le parti) di elementi rappresentativi di carattere presuntivo suscettibili di corroborare, sul piano critico, la ricostruzione dei fatti di causa" (Cass. 19/01/2024, n. 2114).

Per completezza di indagine, sia pur nei limiti di una motivazione che non consente ulteriori digressioni (pur necessarie), va chiarito che tale conclusione non è affatto in contrasto (come pure, del tutto erroneamente, ipotizzato in dottrina) con i principi di cui a Cass. Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533, come è provato dal fatto che le stesse Sezioni Unite, con la decisione n. 577 dell'11/01/2008, hanno affermato un principio ulteriore che non riguarda la distribuzione tra le parti del contratto dell'onere della prova dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento (sent. n. 13533/2001), ma quello della prova del nesso di causalità tra l'azione e l'omissione imputabile e l'evento di danno: l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello, "qualificato", che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno. Allegare un inadempimento efficiente, vale a dire astrattamente idoneo a produrre il danno, implica la prova, sia pur soltanto presuntiva, del nesso di causalità materiale. Detto principio – si ribadisce – non solo non contrasta con quello enunciato nel 2001, perché il principio della maggiore vicinanza della prova che lo aveva ispirato non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta



dell'obbligato e l'evento di danno, rispetto al quale non può che valere il principio che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, trattandosi di elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti, ma ne costituisce lo sviluppo con riguardo ad un profilo, quello della prova del nesso causale, di cui la pronuncia del 2001 non si era interessata.

Tornando alla vicenda per cui è causa, deve rilevarsi che due giudici di merito hanno ritenuto non soddisfatto, da parte del ricorrente, l'onere probatorio relativo al nesso causale tra la condotta del gestore della pista e l'evento di danno, perciò nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata che ha correttamente applicato, dopo aver altrettanto correttamente qualificato la fattispecie in esame, la distribuzione dell'onere della prova derivante dall'applicazione dell'art. 1218 cod.civ. in combinato disposto con l'art. 2697 cod.civ.

Il nesso di causa ben avrebbe potuto essere dimostrato come poc'anzi osservato, attraverso il ricorso alle presunzioni, ma il ricorrente, che pure censura la sentenza impugnata per non aver tratto dai fatti di causa gli elementi per ritenere provato il fatto ignoto, non confuta efficacemente sul punto la decisione della Corte territoriale. Le sue critiche sono del tutto generiche ed assertive e si appuntano sostanzialmente sull'esito della valutazione delle prove raccolte. Chi ricorre in cassazione dolendosi del mancato ricorso da parte del giudice del ragionamento presuntivo non può limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori; pertanto, chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento



(*ex plurimis* cfr. Cass. 02/11/2021, n. 31071) e tanto è mancato
nel caso di specie.

6) Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la palese violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. per immotivata compensazione delle spese di giudizio ed ingiusta condanna alle spese del giudizio di secondo grado.

La censura qui scrutinata rientra nel novero dei cosiddetti non motivi, giacché non denuncia a fini cassatori la violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., ma chiede solo in via prognostica che, a seguito dell'accoglimento di alcuno dei motivi di ricorso, venga eliminata la condanna alle spese: ma tale effetto sarebbe conseguenza alla mera applicazione dell'art. 336, 1° comma, cod.proc.civ.

7) Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.

8) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidandole per ciascuna in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *-quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 *-bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 15/04/2024.

Il Presidente
GIACOMO TRAVAGLINO

